

APERTA SICAV  
Société d'Investissement à Capital Variable  
L-2535 Lussemburgo

RC B Luxembourg 87527

**STATUTO COORDINATO al 24 febbraio 2004**

### **Articolo 1: Denominazione**

Tra gli attuali sottoscrittori e i futuri azionisti viene costituita una società per azioni (société anonyme) avente regime di fondo comune d'investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable – SICAV), APERTA SICAV (qui di seguito indicata come “**la Società**”).

### **Articolo 2: Durata**

La Società è costituita per un periodo indeterminato.

Può essere sciolta su delibera dell'assemblea generale avente competenza in materia di modifiche statutarie.

### **Articolo 3: Oggetto**

La Società persegue l'oggetto esclusivo di investire i fondi a sua disposizione in valori mobiliari di varia natura, allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e far sì che i suoi azionisti possano beneficiare degli utili della gestione delle sue attività.

La Società può adottare qualsiasi provvedimento e fare tutti gli interventi che riterrà opportuni per conseguire ed ampliare il proprio scopo sociale, conformemente alla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 in materia di organismi d'investimento collettivo (“la Legge”).

La Società opera mediante fondi a comparti, ovvero è organizzata in sotto-fondi o Comparti (qui di seguito denominati “I Comparti”) ognuno dei quali rappresenta un'entità con propri attivi e passivi e fa riferimento ad una separata politica d'investimento.

#### Cogestione e Pooling

Per assicurare una gestione efficace, Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di gestire (tecnica del Pooling) gli attivi di uno o più Comparti insieme a quelli di altri Comparti della Società o di cogestire la totalità o parte degli attivi, ad eccezione di una riserva di liquidità, se necessario, di uno o più comparti di APERTA SICAV con gli attivi di altri fondi d'investimento lussemburghesi o di uno o più Comparti di altri fondi d'investimento lussemburghesi (qui di seguito chiamati “la (le) Parte(i) con Attivi in Cogestione”) per i quali il Depositario della Società è stato designato quale Banca Depositaria. La cogestione degli Attivi sarà effettuata in accordo con la rispettiva politica d'investimento delle Parti con Attivi in Cogestione, ognuna delle quali persegue obiettivi identici o simili. Il Consiglio di Amministrazione di ogni Parte con Attivi in Cogestione si assicurerà che le restrizioni di tutte le Parti in materia di Cogestione, così come descritte nel loro rispettivo prospetto, siano rispettate.

Ogni Parte con Attivi in Cogestione parteciperà agli Attivi in Cogestione in misura proporzionale al proprio contributo negli stessi Attivi in Cogestione. Gli Attivi saranno attribuiti ad ogni Parte con Attivi in Cogestione in proporzione al proprio contributo negli stessi Attivi in Cogestione. I diritti di ogni Parte con Attivi in Cogestione che vi partecipi si applicano a tutte le linee d'investimento dei suddetti Attivi in Cogestione.

I suddetti Attivi in Cogestione saranno costituiti tramite trasferimento di liquidità o, all'occorrenza, di altri attivi di ognuna delle Parti con Attivi in Cogestione. In seguito, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere su base regolare ad ulteriori trasferimenti a favore degli Attivi in Cogestione. Gli Attivi possono anche essere trasferiti ad una Parte con Attivi in Cogestione fino all'ammontare della partecipazione di tale Parte con Attivi in Cogestione (illeggibile l'originale).

I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni aventi natura di reddito generati nell'ambito della Cogestione di Attivi saranno dovuti alla Parte con Attivi in Cogestione in proporzione alla rispettiva partecipazione. Tali redditi possono essere conservati dalla Parte con Attivi in Cogestione che vi partecipa o essere reinvestiti negli Attivi in Cogestione.

Tutti i costi e le spese sostenuti nell'ambito della Cogestione degli Attivi saranno applicati ai detti Attivi in Cogestione. Tali spese e costi saranno attribuiti ad ogni Parte con Attivi in Cogestione proporzionalmente ai suoi diritti nei confronti degli Attivi in Cogestione.

Nel caso di infrazione alle restrizioni d'investimento da parte di un Comparto della Società, qualora tale Comparto partecipi alla Cogestione e anche se il Gestore ha rispettato le restrizioni d'investimento applicate agli Attivi in Cogestione in questione, il Consiglio di Amministrazione della Società chiederà al Gestore di ridurre l'investimento in questione in modo proporzionale alla partecipazione del Comparto interessato negli Attivi in Cogestione o, all'occorrenza, diminuirà la sua partecipazione agli Attivi in Cogestione affinché vengano rispettate le restrizioni d'investimento a livello del Comparto.

Al momento dello scioglimento della Società o quando il Consiglio di Amministrazione deciderà - senza preavviso - di ritirare la partecipazione della Società o di un Comparto della Società dagli Attivi in Cogestione, questi saranno assegnati alle Parti con Attivi in Cogestione in proporzione alla loro rispettiva partecipazione agli Attivi in Cogestione

L'investitore dovrà essere cosciente del fatto che tali Attivi in Cogestione sono utilizzati unicamente per garantire una gestione efficace purché tutte le Parti con Attivi in Cogestione abbiano la stessa Banca Depositaria. Gli Attivi in Cogestione non costituiscono entità giuridiche distinte e non sono direttamente accessibili agli investitori. Tuttavia, gli attivi e i passivi di ogni Comparto della Società saranno sempre separati e identificabili.

#### **Articolo 4: Sede sociale**

La sede sociale è fissata a Lussemburgo; su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite succursali o uffici secondari, sia nel Granducato di Lussemburgo sia all'estero (ma in nessun caso negli Stati Uniti d'America).

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse che si fossero verificati o fossero imminenti degli eventi straordinari di natura politica o militare tali da compromettere la normale attività della sede sociale o una buona comunicazione con questa sede o tra questa sede e l'estero, la sede sociale potrà essere trasferita provvisoriamente all'estero fino a completa cessazione di tali circostanze straordinarie; tuttavia, questo provvedimento provvisorio non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società, che, nonostante il trasferimento provvisorio della sede sociale, rimarrà lussemburghese.

### **Articolo 5: Capitale sociale**

Il capitale della Società è sempre uguale al totale degli attivi netti dei diversi comparti della Società, secondo quanto definito dall'articolo 10 del presente statuto.

Le azioni di ciascun Comparto della Società costituiranno una classe distinta di azioni.

Il capitale minimo della Società è di un milione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000) e dovrà essere raggiunto entro sei mesi dall'approvazione della Società in qualità di organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di creare nuovi comparti e di definirne la politica d'investimento.

### **Articolo 6: Variazioni del capitale**

L'ammontare del capitale è sempre uguale al valore di inventario della Società. Esso può inoltre essere soggetto ad aumenti in seguito all'emissione da parte della Società di nuove azioni, e a diminuzioni derivanti dal riscatto di azioni da parte degli azionisti che ne fanno richiesta alla Società.

### **Articolo 7: Tipi di azioni**

La Società potrà emettere azioni di ogni comparto in forma nominativa o al portatore a discrezione del Consiglio di Amministrazione della SICAV.

Per le azioni nominative, l'azionista riceverà unicamente una conferma della propria partecipazione azionaria. Non saranno emessi certificati azionari nominativi.

Le azioni al portatore saranno disponibili nei tagli decisi dal Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione.

Se un proprietario di azioni nominative desidera che sia rilasciato più di un certificato per le proprie azioni, il costo di questi certificati supplementari potrà essere addebitato all'azionista in questione. I certificati azionari saranno firmati da due amministratori. Le due firme potranno essere autografe, o stampate o apposte mediante timbro. Tuttavia, una delle firme potrà essere apposta da una persona delegata a tal fine dal Consiglio di

Amministrazione; in tal caso, dovrà essere autografa. La Società potrà emettere certificati provvisori nelle forme che saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni saranno emesse solo su accettazione della sottoscrizione. I certificati azionari saranno rilasciati solo dopo aver incassato il corrispondente prezzo d'acquisto.

I dividendi saranno corrisposti agli azionisti nei seguenti modi: per le azioni nominative, saranno pagati all'indirizzo indicato nel Registro degli azionisti e per le azioni al portatore, dietro presentazione dell'apposita cedola dividendi.

Tutte le azioni, diverse da quelle al portatore, emesse dalla Società, saranno registrate nel libro degli azionisti che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tal fine dalla Società; la registrazione deve indicare il nome di ogni proprietario di azioni nominative, la sua residenza o il suo domicilio eletto e il numero di azioni nominative che detiene.

Ogni cessione di azioni nominative sarà registrata nel libro degli azionisti.

La cessione di azioni al portatore sarà effettuata tramite consegna di un certificato azionario al relativo portatore.

La cessione di azioni nominative sarà effettuata (a) se sono stati emessi certificati, tramite consegna alla Società del o dei certificati che rappresentano le azioni, insieme a tutti gli altri documenti di cessione richiesti dalla Società e (b) se non sono stati emessi certificati, tramite dichiarazione di cessione scritta e riportata nel Registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari in possesso dei poteri richiesti.

Ogni azionista nominativo dovrà fornire alla Società un indirizzo al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni e tutte le informazioni della Società. Tale indirizzo sarà inoltre iscritto nel libro degli azionisti.

Qualora un proprietario di azioni nominative non fornisca l'indirizzo alla Società, ciò potrà essere riportato nel libro degli azionisti, e si presumerà che l'indirizzo dell'azionista sia presso la sede sociale della Società o presso un altro indirizzo che sarà fissato periodicamente dalla Società, fino a quando l'azionista non fornirà un altro indirizzo. L'azionista potrà far cambiare in qualsiasi momento l'indirizzo registrato nel libro degli azionisti tramite dichiarazione scritta inviata alla Società presso la sede sociale, o presso qualsiasi altro indirizzo che potrà essere stabilito dalla Società.

Se il pagamento effettuato da un sottoscrittore dà luogo all'attribuzione di diritti su determinate frazioni di azioni, il sottoscrittore non avrà diritto di voto in proporzione a tale frazione, ma avrà diritto, nella misura determinata dalla Società in base al metodo di calcolo delle frazioni, a una percentuale dei dividendi, del valore di riscatto o di liquidazione. Per quanto riguarda le azioni al portatore, saranno emessi solo certificati rappresentativi di azioni intere.

La Società riconoscerà un solo azionista per azione della Società. In caso di nuda proprietà e di usufrutto, la Società potrà sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dall'azione o dalle azioni interessate fino al momento in cui sarà stata designata una persona dai comproprietari affinché li rappresenti o dai nudi proprietari o usufruttuari nei confronti della Società.

Le azioni possono essere detenute congiuntamente; tuttavia, la Società riconoscerà una sola persona abilitata ad esercitare i diritti legati ad ogni azione della Società. Salvo delibera contraria del Consiglio di Amministrazione, la persona abilitata ad esercitare detti diritti sarà quella il cui nome figura per primo nella cedola di sottoscrizione o, in caso di azioni al portatore, la persona titolare del relativo certificato azionario.

### **Articolo 8: Perdita o distruzione dei certificati azionari**

Quando un azionista è in grado di dimostrare alla Società che il suo certificato è stato smarrito o distrutto, può essere emesso un duplicato su sua richiesta, alle condizioni e garanzie determinate dalla Società, soprattutto sotto forma di assicurazione, senza pregiudizio di qualsiasi altra forma di garanzia che la Società potrà scegliere. Dal momento in cui viene emesso un nuovo certificato sul quale sarà specificato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati azionari danneggiati o deteriorati possono essere cambiati su disposizione della Società. Tali certificati danneggiati o deteriorati saranno riconsegnati alla Società e annullati seduta stante.

La Società può, a suo piacimento, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e di tutte le spese giustificate sostenute dalla Società stessa per l'emissione e l'iscrizione nel libro degli azionisti o per la distruzione del vecchio certificato.

### **Articolo 9: Limitazioni alla proprietà di azioni.**

Il Consiglio di Amministrazione potrà limitare o ostacolare la proprietà di azioni della Società da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, qualora la Società ritenga che tale proprietà comporti una violazione della legge vigente nel Granducato o all'estero, che essa possa implicare che la Società sia soggetta a imposizione in un paese diverso dal Granducato o che possa, in altro modo, essere dannosa per la Società.

A tal fine, la Società potrà:

- a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione della cessione di azioni qualora risulti che tale emissione o cessione abbiano o possano avere come conseguenza il fatto di attribuire la proprietà dell'azione ad una persona non autorizzata a detenere azioni della Società;
- b) chiedere, in qualsiasi momento, a chiunque figuri nel libro degli azionisti, o a chiunque richieda di farvi registrare la cessione di azioni, di fornire alla società stessa tutte le informazioni ed i certificati che riterrà necessari, eventualmente accompagnati da una

dichiarazione giurata, per determinare se tali azioni appartengano o apparterranno in proprietà effettiva ad una persona che non è autorizzata a detenere azioni della Società, e

c) procedere al riscatto forzato di tutte le azioni qualora risulti che una persona non autorizzata a detenere delle azioni della Società, sia da sola, sia insieme ad altre persone, sia proprietaria di azioni della Società, oppure procedere al riscatto coattivo di tutte le azioni o di parte di esse, qualora alla Società risulti che una o più persone siano proprietarie di una percentuale delle azioni della Società tale da rendere applicabili nei confronti della Società stessa delle leggi fiscali o altre leggi di giurisdizioni diverse dal Lussemburgo. In questo caso, si applicherà la procedura seguente:

1. la Società invierà un avviso (qui di seguito denominato "avviso di riscatto") all'azionista che possiede le azioni o che figura nel libro degli azionisti quale proprietario delle azioni da riscattare; l'avviso di riscatto preciserà i titoli da riscattare, il prezzo di riscatto da pagare e il luogo in cui sarà pagabile tale prezzo. L'avviso di riscatto può essere inviato all'azionista tramite raccomandata indirizzata al suo ultimo indirizzo noto o a quello indicato nel libro degli azionisti. L'azionista in questione sarà obbligato a consegnare subito alla Società il o i certificati, se esistenti, che rappresentano le azioni menzionate nell'avviso di riscatto.

Dal momento della chiusura degli uffici del giorno indicato nell'avviso di riscatto, l'azionista in questione cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso di riscatto; se si tratta di azioni nominative, il suo nome sarà cancellato, in quanto titolare di dette azioni, dal libro degli azionisti; se si tratta, invece, di azioni al portatore, il o i certificati rappresentativi di tali azioni saranno annullati nei libri della Società;

2. il prezzo al quale saranno riscattate le azioni specificate nell'avviso di riscatto ("il prezzo di riscatto"), sarà uguale al valore netto delle azioni della Società, valore determinato in base all'articolo 10 del presente statuto nel giorno dell'avviso di riscatto;
3. il pagamento del prezzo di riscatto nei confronti del proprietario delle azioni sarà effettuato, nella valuta del comparto interessato o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio applicato per la valuta interessata nel giorno della data del pagamento; la Società depositerà tale prezzo in banca, a Lussemburgo o altrove (secondo quanto precisato nell'avviso di riscatto), e questa lo consegnerà all'azionista in questione dietro rilascio del o dei certificati, se esistenti, che rappresentano le azioni indicate nell'avviso di riscatto. Dal momento del deposito del prezzo a tali condizioni, nessuna persona interessata alle azioni indicate nell'avviso di riscatto potrà far valere diritti su tali azioni, né potrà agire in alcun modo contro la Società e i suoi beni, fatto salvo il diritto dell'azionista, che figuri come proprietario delle azioni, di ricevere il prezzo depositato (senza interessi) presso la banca dietro rilascio del o dei certificati, qualora questi siano stati emessi;

4. l'esercizio, da parte della Società, dei poteri conferiti dal presente articolo non potrà in nessun caso essere messo in discussione o invalidato in base al fatto che non vi erano prove sufficienti della proprietà delle azioni in capo ad una persona dal momento che la Società ha accettato di inviare l'avviso di riscatto, a condizione che la Società eserciti i propri poteri in buona fede; e inoltre

d) la Società potrà rifiutare, in occasione di qualsiasi Assemblea degli Azionisti, il diritto di voto a chiunque non sia autorizzato a detenere azioni della Società.

In particolare, la Società potrà limitare o vietare la proprietà di azioni della Società da parte di qualsiasi "cittadino degli Stati Uniti d'America"

Il termine "cittadino degli Stati Uniti d'America" intende designare qualsiasi persona, cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o di un qualsiasi territorio o possedimento o regione sotto la loro giurisdizione, o le persone che vi risiedono normalmente (compresa la successione di qualsiasi persona, società di capitali o società di persone costituite o organizzate in detti territori).

#### **Articolo 10: Valore di inventario**

Il valore di inventario delle azioni di ogni comparto è calcolato come minimo due volte al mese, a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dalla Società o da qualsiasi altro organismo giuridico nominato a tal fine dalla Società.

Questo valore è espresso nelle valute di riferimento di ogni comparto ed è determinato, all'occorrenza, dividendo l'ammontare degli attivi netti di ogni comparto per il numero di azioni del comparto interessato in circolazione alla data della valutazione, arrotondando per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta di riferimento del comparto.

Gli attivi netti totali della Società sono espressi in euro ed il consolidamento dei diversi comparti si ottiene convertendo gli attivi netti corrispondenti in euro e sommandoli.

Il calcolo degli attivi netti dei diversi comparti della Società sarà effettuato come segue:

#### **I. Gli attivi della Società comprenderanno in particolare:**

1. tutto il denaro liquido in cassa o depositato, compresi gli interessi scaduti non ancora incassati e gli interessi maturati su questi depositi fino al giorno della valutazione;
2. tutti gli effetti e i pagherò pagabili a vista e i conti esigibili (compresi gli utili della vendita di titoli il cui prezzo non sia stato ancora incassato);
3. tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione ed altri investimenti e valori mobiliari che sono di proprietà della Società;

4. tutti i dividendi e le distribuzioni che la Società deve esigere in contanti o in titoli nella misura in cui la Società stessa ne era a conoscenza;
5. tutti gli interessi maturati non ancora riscossi e tutti gli interessi prodotti fino al giorno della valutazione dai titoli di proprietà della Società, salvo il caso in cui tali interessi siano compresi nel capitale di questi valori;
6. le spese d'impianto della Società, laddove esse non siano state ammortizzate;
7. tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, comprese le spese pagate in anticipo.

**Il valore di questi attivi sarà determinato nel modo seguente:**

1. Il valore dei contanti in cassa o in deposito, degli effetti e dei pagherò pagabili a vista e dei conti esigibili, delle spese pagate in anticipo e dei dividendi e interessi previsti o scaduti, ma non ancora riscossi, sarà costituito dal valore nominale di tali beni, salvo il caso in cui risulti improbabile che detto valore possa essere incassato; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato sottraendo la somma che il Consiglio di Amministrazione riterrà adeguata al fine di riflettere il valore reale di tali beni.
2. Il calcolo di qualsiasi valore ammesso ad un listino ufficiale o su qualsiasi altro mercato regolamentato è effettuato in base all'ultima quotazione del mercato borsistico che è normalmente il mercato principale di tali titoli.
3. Il valore delle attività trattate in un altro Mercato Regolamentato è basato sull'ultima quotazione disponibile.
4. In caso di valori non quotati o non negoziati sul mercato borsistico o su qualsiasi altro mercato regolamentato, oppure in caso di valori quotati o trattati su un mercato borsistico o altro mercato regolamentato qualora il prezzo determinato nel rispetto di quanto indicato ai punti 2 o 3 non fosse rappresentativo del giusto valore di mercato dei suddetti titoli, allora questi ultimi sarebbero stimati in base al valore probabile di realizzo calcolato con prudenza e in buona fede;
5. Il valore di liquidazione delle opzioni che non sono negoziate in una borsa valori o in un altro Mercato Regolamentato sarà rappresentato dal valore di liquidazione nette determinato nel rispetto delle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su una base applicata in modo coerente ad ogni tipologia di contratto. Il valore di liquidazione dei contratti a termine o delle opzioni negoziate in una borsa valori o in un altro Mercato Regolamentato si baserà sull'ultimo prezzo disponibile dei suddetti contratti nelle borse valori e nei Mercati Regolamentati nei quali sono negoziati dalla Società i suddetti contratti a termine e le suddette opzioni; sapendo che qualora un'opzione o un contratto a termine non potesse essere liquidato il giorno di valutazione delle attività nette, allora il valore di liquidazione di tale contratto sarebbe determinato dal Consiglio di Amministrazione in modo giusto e ragionevole.

6. Il valore degli strumenti del mercato monetario non quotati o negoziati in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato e con scadenza residua inferiore a 12 mesi ma superiore a 90 giorni è rappresentato dal loro valore nominale aumentato degli interessi maturati. Gli strumenti del mercato monetario con scadenza residua inferiore o uguale a 90 giorni saranno valutati secondo il metodo del costo ammortizzato che si avvicina al valore di mercato.
7. Gli swap su tassi di interesse saranno valutati al valore di mercato stabilito sulla base della curva dei tassi di interesse applicabile.
8. Le quote o azioni degli OIC di tipo aperto saranno valutati in base al loro ultimo valore di inventario disponibile o, qualora tale prezzo non fosse rappresentativo del giusto valore di mercato di tali titoli, il prezzo sarebbe determinato dal Consiglio di Amministrazione in modo giusto e equo. Le quote e le azioni degli OIC di tipo chiuso saranno valutati in base all'ultima quotazione disponibile.
9. Tutti gli altri valori mobiliari e attività di altro tipo saranno valutati al loro giusto valore determinato in buona fede nel rispetto delle procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione o da un comitato appositamente nominato dal Consiglio stesso.

Per quanto concerne la determinazione del valore delle attività nette della Società, l'Agente Amministrativo si basa sulle informazioni ricevute da varie fonti di quotazione (tra cui gli agenti amministrativi dei fondi e i mediatori). In caso di assenza di errori lampanti, e salvo negligenza da parte sua, l'Agente Amministrativo non sarà ritenuto responsabile delle valutazioni fornite dalle suddette fonti di quotazione. Tuttavia, per quanto riguarda i titoli non quotati, l'Agente Amministrativo che avrà osservato tutte le regole in materia di prudenza sarà autorizzato ad attenersi completamente ed esclusivamente alle valutazioni fornitegli dal Consiglio di Amministrazione e/o dagli specialisti autorizzati da quest'ultimo e il promotore della SICAV si assume la responsabilità ultima degli errori di valutazione e di compensazione delle perdite subite dalla SICAV o dai suoi azionisti.

Qualora una o più fonti di quotazione non fossero in grado di fornire le valutazioni all'Agente Amministrativo, costui sarebbe autorizzato a non procedere al calcolo del valore di inventario e, di conseguenza, a non determinare i prezzi di sottoscrizione e di riscatto. Il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà essere immediatamente informato dall'Agente Amministrativo qualora una situazione di questo tipo dovesse prodursi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere di sospendere il calcolo del Valore di inventario nel rispetto delle procedure di cui al capitolo "Sospensione del calcolo del valore di inventario e dell'emissione, riscatto e conversione delle azioni".

Se per qualsiasi ragione il valore delle attività della SICAV non potesse essere determinato in tempi sufficientemente rapidi e con la precisione richiesta e qualora sussistessero circostanze tali che una o più fonti di quotazione o il Consiglio di Amministrazione e/o gli specialisti autorizzati non fossero in grado di fornire le loro valutazioni all'Agente Amministrativo, quest'ultimo sarebbe autorizzato a non procedere alla valutazione delle

attività della SICAV e ne darà informazione alla stessa. La SICAV sarà responsabile di comunicarlo agli azionisti, qualora le circostanze lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV nominerà tra i suoi membri un rappresentante autorizzato a fornire le linee guida di valutazione all'Agente Amministrativo.

## **II. Gli impegni della Società comprenderanno in particolare:**

1. tutti i prestiti, gli effetti maturati e i conti esigibili;
2. tutte le obbligazioni note, maturate o no, comprese tutte le obbligazioni contrattuali scadute e aventi per oggetto dei pagamenti in contanti o in natura, compreso l'ammontare dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati;
3. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, soprattutto quelle che erano state costituite per far fronte a una potenziale minusvalenza su certi investimenti della Società;
4. tutti gli altri impegni della Società, di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli rappresentati dai mezzi propri della Società. Per il calcolo di questi impegni, la Società prenderà in considerazione tutte le spese da essa sostenute, comprese, senza limitazione alcuna, le spese di costituzione e di ulteriore modifica degli statuti, le commissioni e le spese pagabili ai consulenti in materia di investimenti, ai gestori, ragionieri, depositari e agenti corrispondenti, agenti domiciliatari, agenti amministrativi, agenti di trasferimento, uffici incaricati dei pagamenti o altri mandatari ed impiegati della Società, così come ai rappresentanti permanenti della Società nei paesi in cui essa è soggetta a registrazione, le spese di patrocinio giudiziario e di revisione dei conti annuali della Società, le spese di promozione, le spese di stampa e di pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, le spese di stampa delle relazioni finanziarie annuali e provvisorie, le spese di tenuta delle Assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di viaggio ragionevoli degli amministratori e dei direttori, i gettoni di presenza, le spese delle dichiarazioni di registrazione, tutte le imposte e i diritti prelevati dalle autorità governative e dalle borse valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto e qualsiasi altra spesa di gestione, comprese le spese finanziarie, bancarie o di mediazione sostenute al momento dell'acquisto o della vendita di beni o diversamente e qualsiasi altra spesa relativa all'attività della Società.

Per il calcolo dell'ammontare di tali impegni, la Società terrà conto pro-rata temporis delle spese, amministrative e di altra natura, a carattere regolare o periodico.

5. Per quanto riguarda i rapporti tra gli azionisti, ogni comparto sarà trattato come un'entità separata che genera senza restrizioni i propri beni, i propri impegni, oneri e spese. La società costituisce un'unica entità giuridica, tuttavia, nei confronti dei terzi e in particolare dei creditori della Società, ogni comparto sarà esclusivamente responsabile degli impegni che gli competono.

**III.** Ogni azione della Società che stia per essere riscattata, sarà considerata come azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione che si applica al riscatto di questa azione, ed il suo prezzo, a partire dalla chiusura di questo giorno e finché non sarà pagato il prezzo, sarà considerato come un impegno della Società.

Ogni azione che la Società deve emettere conformemente alle richieste di sottoscrizione ricevute, sarà trattata come un'azione emessa a partire dalla chiusura del giorno di valutazione del suo prezzo di emissione e il suo prezzo sarà trattato come una somma dovuta alla Società fin quando non sarà incassato dalla stessa.

### **Articolo 11: Emissioni e riscatti delle azioni e conversione delle azioni**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato in qualsiasi momento ad emettere azioni supplementari interamente liberate, al prezzo del valore netto d'inventario corrispondente per comparto, determinato conformemente all'articolo 10 del presente statuto accresciuto dalle commissioni di emissione fissate dai documenti di vendita, senza riservare agli azionisti di lunga data alcun diritto preferenziale di sottoscrizione.

Qualsiasi compenso ad agenti che intervengano nel collocamento delle azioni sarà pagato con tali commissioni. Il prezzo determinato in questo modo sarà pagabile al massimo entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stato determinato il valore netto d'inventario applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'incarico di accettare le sottoscrizioni a qualsiasi amministratore debitamente autorizzato o a qualsiasi direttore della Società, o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata.

Qualsiasi sottoscrizione di nuove azioni deve, a pena di nullità, essere interamente liberata e le azioni emesse hanno gli stessi diritti delle azioni esistenti nel giorno dell'emissione;

Le azioni possono essere emesse, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del contributo ai comparti in valori mobiliari purché esse rispettino le politiche d'investimento e le restrizioni del comparto interessato, e abbiano inoltre un valore uguale al prezzo di emissione delle azioni corrispondenti. I valori mobiliari conferiti al comparto saranno valutati separatamente in una relazione speciale del revisore della Società. Tali apporti in natura in valori mobiliari non sono soggetti alle spese di mediazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere a questa possibilità solo se (i) ciò è espressamente richiesto dall'investitore in questione; (ii) se la cessione non produce ripercussioni negative sugli azionisti esistenti.

Qualsiasi azionista ha diritto di chiedere il riscatto di tutte o parte delle sue azioni da parte della Società. Il prezzo di riscatto sarà pagato al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato fissato il valore netto d'inventario dei beni e sarà uguale al valore netto delle azioni determinato in base all'articolo 10 sopra menzionato, con deduzione di

una eventuale commissione di riscatto in base a quanto previsto dai documenti di vendita della Società.

Qualsiasi richiesta di riscatto deve essere presentata dall'azionista per iscritto presso la sede sociale della Società a Lussemburgo o presso altra persona giuridica delegata dalla Società per riscattare le azioni. Se sono stati emessi dei certificati, la richiesta deve essere accompagnata dal o dai certificati delle azioni nella debita forma e dalle prove sufficienti di un'eventuale cessione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e, tuttavia, nel rispetto delle leggi in vigore e successivamente alla consegna di una relazione certificata redatta dal revisore della Società, corrispondere il prezzo di riscatto all'azionista in questione tramite pagamento in natura in valori mobiliari o altri attivi del Comparto in questione a concorrenza del valore dell'ammontare del riscatto. Il Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere a questa possibilità solo se (i) ciò è espressamente richiesto dall'azionista in questione; (ii) se la cessione non ha ripercussioni negative sugli altri azionisti.

Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate.

Ogni azionista ha diritto a chiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni in azioni di un altro comparto. La conversione delle azioni da un comparto all'altro si effettua in base ai valori di attivo netto per azione corrispondenti ai vari comparti e calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare tutte le restrizioni che riterrà necessarie in merito alla frequenza delle conversioni e potrà sottoporre le conversioni al pagamento delle spese di cui determinerà l'ammontare in modo ragionevole.

Se, a seguito delle richieste di riscatto o di conversione, si dovesse procedere al riscatto o alla conversione, un dato giorno di valutazione, di importi superiori alla percentuale di attività nette di un comparto fissata dal Consiglio di Amministrazione, questo potrà decidere che i suddetti riscatti e conversioni vengano rinviati alla data successiva di determinazione del valore di inventario del comparto interessato. Quel giorno di determinazione del valore di inventario, le richieste di riscatto o di conversione rinviate (e non revocate) saranno trattate prioritariamente rispetto alle richieste di riscatto o di conversione ricevute per quella data di determinazione del valore di inventario (e che non sono state rinviate).

Le richieste di sottoscrizione, di riscatto e di conversione devono essere presentate presso gli sportelli degli istituti designati a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 12: Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione delle azioni.**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore degli attivi netti di uno o più comparti della Società, come pure le emissioni e i riscatti delle azioni, nei seguenti casi:

- a) per tutto il periodo in cui un mercato o una borsa valori che costituiscono il mercato o la borsa valori principale su cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società in un dato momento siano chiusi, salvo nei giorni di normale chiusura, o durante il periodo in cui gli scambi su tale mercato o borsa valori siano soggetti a notevoli restrizioni o siano sospesi;
- b) qualora la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, che sfugga alla responsabilità o al potere della Società, impediscano a quest'ultima di disporre dei propri beni attraverso i mezzi ragionevoli e normali, senza nuocere gravemente agli interessi degli azionisti;
- c) durante l'interruzione delle comunicazioni normalmente utilizzate per determinare il prezzo di una parte cospicua degli investimenti di un comparto della Società che impedisca il calcolo corretto delle attività nette nei termini richiesti;
- d) qualora delle restrizioni di cambio o di movimento di capitali impediscano di effettuare le transazioni per conto della Società o qualora le operazioni di riscatto o di vendita degli attivi della Società non possano essere realizzate ai normali tassi di cambio;
- e) su decisione del Consiglio di Amministrazione e sempre nel rispetto del principio di eguaglianza degli azionisti nonché delle leggi e regolamenti applicabili, (i) dal momento in cui viene convocata un'Assemblea nel corso della quale sarà proposta la liquidazione/scioglimento della Società o di un comparto, o (ii) purché il Consiglio di Amministrazione abbia il potere di deliberare in merito, non appena abbia deciso la liquidazione/scioglimento della Società o di un comparto;
- f) qualora non fosse possibile determinare il prezzo degli organismi di investimento collettivo in cui la Società ha investito (in caso di sospensione del calcolo del valore di inventario degli OIC interessati);

In circostanze eccezionali tali da avere ripercussioni negative sugli interessi degli azionisti, o in caso di richieste di riscatto secondo quanto descritto dal Prospetto, il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva il diritto di fissare il valore di un'azione solo dopo aver effettuato, non appena possibile e per conto del comparto, le vendite dei valori mobiliari che si rendano necessarie.

In tal caso, le sottoscrizioni e le domande di riscatto e di conversione in attesa di evasione saranno trattate in base al valore netto così calcolato.

I sottoscrittori e gli azionisti che offrono azioni da riscattare o da convertire saranno informati della sospensione del calcolo del valore netto d'inventario al momento del

ricevimento della domanda di sottoscrizione, di riscatto o di conversione nonché mediante pubblicazione della decisione di sospensione sulla stampa.

La sospensione del calcolo del valore netto d'inventario sarà pubblicata con ogni mezzo appropriato, qualora la durata prevista superi un certo limite.

Le sottoscrizioni e le domande di riscatto o di conversione in sospeso potranno essere ritirate a mezzo di notifica scritta a condizione che questa sia ricevuta dalla Società prima della cessazione della sospensione.

Le sottoscrizioni, i riscatti e le conversioni in sospeso saranno presi in considerazione il primo giorno di valutazione successivo alla cessazione della sospensione.

### **Articolo 13: Generalità**

L'Assemblea degli Azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. Essa dispone dei più ampi poteri per ordinare, dare corso o ratificare tutti gli atti relativi alle operazioni della Società.

### **Articolo 14: Assemblea Generale annuale**

L'Assemblea Generale annuale degli azionisti si riunirà conformemente alla legge lussemburghese a Lussemburgo, nella sede sociale della Società o, sempre a Lussemburgo, in qualsiasi altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, il terzo giovedì del mese di gennaio di ogni anno alle ore 11.00. Qualora tale data coincidesse con un giorno festivo per le banche, l'Assemblea Generale annuale si terrà il primo giorno bancario feriale precedente. L'Assemblea Generale potrà riunirsi all'estero qualora il Consiglio di Amministrazione constati sovranamente che determinate circostanze eccezionali lo rendano necessario.

Le altre Assemblee degli Azionisti potranno tenersi alle ore e nei luoghi indicati negli avvisi di convocazione.

### **Articolo 15: Svolgimento dell'Assemblea**

Il quorum e i termini richiesti dalla legge regoleranno l'avviso di convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della Società laddove il presente statuto non disponga in altro modo.

Ogni azione dà diritto a un voto, salvo le restrizioni imposte dal presente statuto. Ogni azionista potrà partecipare alle Assemblee degli Azionisti designando per iscritto, per cablogramma, telegramma, telex o fax un'altra persona in qualità di mandatario.

Laddove la legge o il presente statuto non dispongano in altro modo, le decisioni dell'Assemblea Generale degli azionisti debitamente convocata sono prese a maggioranza semplice dagli azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire qualsiasi altra condizione a cui devono attenersi gli azionisti per partecipare all'Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, gli azionisti di ogni comparto sono costituiti in Assemblea Generale separata nei casi previsti dalla legge. Tali assemblee separate delibereranno e decideranno in base alle condizioni di presenza e di maggioranza previste dalla legge.

#### **Articolo 16: Convocazione degli azionisti all'Assemblea Generale**

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Un avviso indicante l'ordine del giorno sarà inviato per lettera, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea, ad ogni azionista presso l'indirizzo indicato nel libro degli azionisti.

Secondo quanto disposto dalla legge, l'avviso sarà inoltre pubblicato sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg" (Raccolta delle Società e Associazioni di Lussemburgo), su un giornale lussemburghese e su qualsiasi altro giornale che il Consiglio di Amministrazione riterrà adatto.

#### **Articolo 17: Amministrazione**

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da almeno 3 membri; i membri del Consiglio di Amministrazione non dovranno necessariamente essere azionisti della Società.

#### **Articolo 18: Durata delle cariche degli amministratori, rinnovo del Consiglio**

Gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea Generale per un periodo massimo di 6 anni; tuttavia, un amministratore può essere revocato con o senza motivo e/o può essere sostituito in qualsiasi momento su decisione degli azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore rimanga vacante in seguito a decesso, dimissioni o altro, gli amministratori restanti potranno riunirsi ed eleggere, a maggioranza dei voti, un amministratore affinché adempia provvisoriamente alle funzioni connesse al posto rimasto vacante fino alla successiva Assemblea degli Azionisti.

#### **Articolo 19: Esecutivo del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri un presidente e potrà eleggere al suo interno uno o più vice-presidenti. Potrà inoltre designare un segretario, che non deve essere necessariamente un amministratore, che sarà responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli delle Assemblee Generali.

#### **Articolo 20: Riunioni e delibere del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su convocazione del presidente o di 2 amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il presidente del Consiglio di Amministrazione presiederà tutte le Assemblee Generali degli azionisti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma, in sua assenza, l'Assemblea Generale o il Consiglio di Amministrazione potranno designare a maggioranza un altro amministratore o, qualora non fosse presente nessun amministratore, chiunque altro possa assumere la presidenza di dette assemblee e riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione, se necessario, nominerà dei direttori e dei procuratori della Società, tra cui un direttore generale, eventualmente dei vice-direttori generali, dei vice-segretari ed altri direttori e procuratori le cui funzioni saranno ritenute necessarie per condurre a buon fine gli affari della Società. Tali nomine possono essere revocate dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento. I direttori e i procuratori non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. Laddove lo statuto non preveda in altro modo, i direttori e i procuratori designati avranno i poteri e le cariche attribuiti loro dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli amministratori riceveranno una convocazione scritta per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione almeno 3 giorni prima dell'ora prevista per la riunione, salvo casi d'urgenza, in cui però la natura ed i motivi dell'urgenza saranno indicati nell'avviso di convocazione. Si potrà ignorare tale convocazione in seguito a consenso di ogni amministratore comunicato per iscritto, tramite cablogramma, telegramma, telex o fax. Non sarà richiesta alcuna convocazione speciale nel caso di riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga all'ora e nel luogo definiti nell'ambito di una risoluzione adottata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore potrà partecipare a qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione designando per iscritto o per cablogramma, telegramma, telex o fax un altro amministratore quale suo mandatario. Un amministratore può agire in veste di mandatario per altri amministratori.

Gli amministratori non potranno impegnare la Società con la propria firma individuale, a meno che non siano espressamente autorizzati a farlo su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare e operare validamente soltanto se alle riunioni è presente o rappresentata almeno la metà degli amministratori. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di voto pari, il presidente del Consiglio di Amministrazione avrà l'ultima parola.

Le risoluzioni firmate da tutti i membri del Consiglio saranno valide ed esecutive alla pari di quelle prese durante una riunione regolarmente convocata e tenutasi. Tali firme possono essere apposte su un unico documento o su diverse copie di una stessa risoluzione e possono essere comprovate da lettere, cablogrammi, telegrammi, telex, fax o altri mezzi analoghi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri relativi alla gestione giornaliera e all'esecuzione di operazioni allo scopo di realizzare l'oggetto della Società e di perseguire l'orientamento generale della sua gestione a persone fisiche o giuridiche che non necessariamente devono essere dei membri del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 21: Verbali**

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente o, in sua assenza, dal presidente della riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali destinati ad essere presentati in tribunale o altrove saranno firmati dal presidente o dal segretario o da 2 amministratori, o da qualsiasi altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 22: Impegni della Società nei confronti di terzi**

La Società sarà impegnata con la firma di due amministratori o quella di un direttore o procuratore autorizzato, o con la firma di qualsiasi altra persona a cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato dei poteri in via speciale. Su riserva dell'autorizzazione dell'Assemblea, il Consiglio può delegare la gestione giornaliera degli affari della Società ad uno dei suoi membri.

### **Articolo 23: Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio, applicando il principio della ripartizione dei rischi, ha la facoltà di determinare (i) le politiche e le strategie d'investimento che ciascun Comparto sarà tenuto a rispettare, (ii) la strategia di copertura applicabile per ogni classe di azioni in seno a ciascun Comparto nonché (iii) le linee di condotta da seguire nell'ambito della gestione e dell'amministrazione della Società, nel rispetto delle limitazioni imposte da leggi e regolamenti e adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Fatti salvi i limiti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di investire:

- a) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
- b) in azioni o quote di altri OIC;
- c) in depositi presso un istituto di credito rimborsabili a richiesta o con possibilità di revoca e con scadenza inferiore o uguale a 12 mesi;
- d) in strumenti finanziari derivati.

La politica di collocamento della Società può avere come oggetto la riproduzione della composizione di un dato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

La Società può inoltre utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato finanziario purché l'utilizzo di tali tecniche e strumenti sia fatto nell'ottica della gestione effettiva del portafoglio.

La Società potrà, in particolare, detenere i valori mobiliari di cui sopra di qualsiasi mercato regolamentato di uno stato europeo, membro o meno dell'Unione Europea ("UE"), americano, africano, asiatico, australiano o dell'Oceania.

La Società potrà inoltre investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a patto che tra le condizioni di emissione figurino l'impegno a presentare richiesta di ammissione al listino ufficiale di un mercato regolamentato e che tale ammissione avvenga entro e non oltre il periodo di un anno a decorrere dal giorno di emissione.

La Società potrà decidere di investire, secondo il principio di ripartizione dei rischi, sino al 100% dei propri averi di ciascuna categoria di Azioni della Società in valori mobiliari di varia natura e in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti pubblici locali, da un altro stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o da un organismo internazionale di tipo pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'UE, fermo restando che qualora la Società decida di avvalersi di tale norma, la categoria di Azioni in questione dovrà detenere titoli di almeno sei emissioni diverse, e i titoli della stessa emissione non potranno superare il 30% delle attività nette complessive di quel Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione che agisce negli interessi della Società potrà decidere secondo le modalità descritte nei documenti di vendita delle azioni della Società, che (i) tutte o parte delle attività della Società o di un Comparto siano cogestite, in maniera distinta, con le attività detenute da altri investitori, compresi altri organismi di investimento collettivo e/o i loro Comparti, oppure (ii) tutte o parte delle attività di due Comparti siano cogestite, in maniera separata o comune.

Gli investimenti di ciascun Comparto possono essere effettuati sia direttamente che indirettamente con l'intermediazione di una o più filiali detenute al 100% dalla Società, come deciderà a tempo debito il Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità riportate nei documenti di vendita delle azioni della Società. Qualsiasi riferimento a "investimenti" o "averi/attività" riportato nel presente Statuto farà riferimento o agli investimenti effettuati e alle attività i cui utili spettano direttamente alla Società, o agli investimenti effettuati e alle attività i cui utili spettano alla Società indirettamente attraverso l'intermediazione delle filiali di cui sopra.

La Società è autorizzata (i) ad avvalersi delle tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una gestione efficace del portafoglio e (ii) ad avvalersi di tecniche e strumenti rivolti a garantire una protezione contro i rischi di cambio e di altra natura nell'ambito della gestione delle attività e delle passività.

#### **Articolo 24: Interessi.**

Nessun contratto e nessuna transazione che la Società può concludere con altre società o ditte potranno essere pregiudicati o viziati dal fatto che uno o più amministratori, direttori o procuratori della Società abbiano degli interessi qualsiasi in una di tali società o ditte, o dal fatto che ne siano amministratori, soci, direttori, procuratori o dipendenti.

L'amministratore, direttore o procuratore della Società, che sia amministratore, direttore, procuratore o dipendente di una società o di una ditta con la quale la Società stipula dei contratti, o con la quale abbia rapporti d'affari di altro genere, non sarà comunque privato del diritto di deliberare, di votare e di intervenire nell'ambito delle pertinenze di tale contratto o di tali affari.

Qualora un amministratore, direttore o procuratore avesse un interesse personale in qualche affare della Società, tale amministratore, direttore o procuratore della Società dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione e non potrà deliberare e partecipare al voto relativo a questo affare. Nella successiva Assemblea degli Azionisti dovrà essere presentata una relazione in merito a questo affare e all'interesse personale di tale amministratore, direttore o procuratore.

Il termine "interesse personale" così come utilizzato nella frase precedente non si applicherà ai rapporti o agli interessi, alle posizioni e alle transazioni che potranno crearsi in qualche modo con altre società o entità determinate sovranamente di tanto in tanto dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 25: Indennizzo**

La Società potrà risarcire qualsiasi amministratore, direttore o procuratore, i rispettivi eredi, esecutori testamentari e amministratori, delle spese ragionevoli originate da qualsiasi azione o processo di cui sia stato parte in qualità di amministratore, direttore o procuratore della Società o per essere stato, su richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice e dalla quale non è risarcito, salvo il caso in cui in simili azioni o processi egli fosse condannato per negligenza grave o per cattiva amministrazione. In caso di accordo extra giudiziario, tale indennizzo sarà accordato solo se la Società è informata dal proprio consulente legale del fatto che l'amministratore, direttore o procuratore in questione non ha commesso una tale mancanza ai propri doveri. Il diritto all'indennizzo non escluderà altri diritti dell'amministratore, direttore o procuratore.

#### **Articolo 26: Compensi corrisposti ai membri del Consiglio**

L'Assemblea Generale può assegnare agli amministratori, quale compenso per la loro attività, una somma fissa annuale, a titolo di gettoni di presenza, il cui ammontare è iscritto nelle spese generali della Società e suddiviso tra i suoi membri a discrezione del Consiglio.

Inoltre, gli amministratori possono essere rimborsati delle spese sostenute per conto della Società nella misura in cui esse siano giudicate ragionevoli.

Il compenso del presidente o segretario del Consiglio di Amministrazione e quello del o dei direttori generali e procuratori sono determinati dal Consiglio.

### **Articolo 27: Gestore, Consulente in Investimenti e Banca Depositaria**

La Società potrà concludere una convenzione di Gestione e/o di Consulenza d'Investimento allo scopo di delegare la gestione attiva del portafoglio e/o di farsi consigliare nella scelta degli investimenti.

La Società concluderà una convenzione di deposito con una banca autorizzata ad esercitare l'attività bancaria in base alla legge lussemburghese ("la Banca Depositaria").

Tutti i valori mobiliari e il denaro liquido della Società saranno detenuti da o all'ordine della Banca Depositaria.

Qualora la Banca Depositaria desiderasse ritirarsi dalla convenzione, il Consiglio di Amministrazione farà quanto necessario per designare un'altra banca che agisca in qualità di Banca Depositaria e attribuirà a questa banca le funzioni di Banca Depositaria al posto della Banca Depositaria dimissionaria. Gli amministratori non revocheranno la Banca Depositaria finché non ne sia stata nominata un'altra che agisca al suo posto conformemente alle presenti disposizioni.

### **Articolo 28: Società di revisione autorizzata**

Le operazioni della Società e la sua situazione finanziaria, compresa la tenuta della contabilità, saranno controllate da una società di revisione che dovrà rispondere ai requisiti della legge lussemburghese in materia di etica e di esperienza professionale, e che eserciterà le funzioni prescritte dalla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo. La società di revisione sarà eletta dall'Assemblea Generale degli azionisti per un periodo che andrà fino alla successiva Assemblea Generale degli azionisti e finché non verrà eletta al suo posto una nuova società.

### **Articolo 29: Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1 ottobre e si conclude l'ultimo giorno del mese di settembre.

### **Articolo 30: Destinazione degli utili**

La destinazione degli utili, così come tutte le altre distribuzioni, sarà determinata dall'Assemblea Generale annuale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Tali assegnazioni potranno comprendere la creazione o il mantenimento di fondi di riserva o di accantonamento, nonché la determinazione delle somme riportate a nuovo.

Non si potrà effettuare nessuna distribuzione se, in base alla dichiarazione di tale distribuzione, risulta che il capitale della Società è inferiore al capitale minimo prescritto dalla legge.

Ogni risoluzione presa durante un'assemblea generale degli azionisti e relativa alla ripartizione dei dividendi nei confronti delle azioni di un comparto qualunque sarà sottoposta a voto preliminare con maggioranza degli azionisti di tale comparto, come previsto dalla legge.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione e conformemente a tutti i requisiti prescritti dalla legge, potranno essere pagati dei dividendi provvisori per le azioni di un comparto qualunque.

I dividendi dichiarati potranno essere pagati in euro o in qualsiasi altra valuta scelta dal Consiglio di Amministrazione nei luoghi e alle ore indicati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a determinare sovranamente il tasso di cambio applicabile per la conversione dei dividendi nella valuta del loro pagamento.

I dividendi che non saranno reclamati entro 5 anni dalla data in cui sono stati messi in pagamento saranno preclusi ai beneficiari e torneranno al comparto interessato.

### **Articolo 31: Scioglimento-Fusione**

#### **A. Scioglimento della Società**

La Società può essere sciolta per decisione dell'Assemblea Generale che delibera nel rispetto delle norme di legge in materia di modifiche statutarie.

L'eventuale decisione di scioglimento della Società verrà pubblicata sul *Mémorial*.

Una volta deliberato lo scioglimento della Società, l'emissione, il riscatto e la conversione di azioni di qualsiasi Comparto saranno vietati, pena la nullità.

Se il capitale sociale è inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, viene indetta un'Assemblea Generale entro quaranta giorni dalla data di constatazione del fatto dietro convocazione del Consiglio di Amministrazione, che sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della Società. L'Assemblea delibererà senza particolari condizioni di quorum e deciderà alla maggioranza semplice delle azioni rappresentate. Se il capitale sociale è inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'Assemblea Generale che delibera senza condizioni di quorum; lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli azionisti che detengano un quarto delle azioni rappresentate all'Assemblea.

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a cura di uno o più liquidatori, che possono essere sia persone fisiche che giuridiche e che vengono nominati

dall'Assemblea Generale degli azionisti. Quest'ultima ne fisserà i poteri e il compenso.

La liquidazione avverrà nel rispetto della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, specificando la suddivisione tra i vari azionisti degli utili netti di liquidazione previa deduzione degli oneri di liquidazione: i proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti in proporzione ai diritti che vantano.

Al termine della procedura di liquidazione della Società, le somme che non siano state rivendicate dagli azionisti saranno custodite presso la *Caisse des Consignations* di Lussemburgo che le terrà a loro disposizione per tutta la durata prevista dalla legge. Alla scadenza, l'eventuale residuo sarà di spettanza dello Stato lussemburghese.

#### B. Liquidazione / fusione di Comparti

L'Assemblea Generale degli azionisti di un Comparto, che delibererà alle stesse condizioni di quorum e di maggioranza applicabili alle modifiche statutarie, potrà decidere l'annullamento delle azioni di un dato Comparto e il rimborso agli azionisti di quello stesso Comparto del valore delle loro azioni. Una volta deliberato lo scioglimento di un Comparto della Società, l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni del Comparto interessato saranno vietati, pena la nullità.

Qualora le attività nette di un Comparto risultassero inferiori all'equivalente di EUR 2.500.000, il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere il riscatto coatto delle restanti azioni del Comparto interessato anche senza l'approvazione degli azionisti. In tal caso, sarà recapitato agli azionisti del Comparto un avviso relativo alla chiusura dello stesso. In caso di emissione di titoli al portatore, la decisione sarà pubblicata conformemente alla legislazione lussemburghese vigente. Il riscatto avverrà al Valore d'Inventario per azione calcolato dopo che le attività attribuibili a quel Comparto sono state realizzate.

Al termine della liquidazione del Comparto, le somme che non siano state rivendicate dagli azionisti entro sei mesi presso la Banca Depositaria saranno custodite presso la *Caisse des Consignations* di Lussemburgo che le terrà a loro disposizione per tutta la durata prevista dalla legge. Alla scadenza, l'eventuale residuo sarà di spettanza dello Stato lussemburghese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre agli azionisti la fusione di un Comparto della Società con un altro, recapitando loro, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data alla quale sarà resa effettiva la fusione, un'informativa contenente tutti i dettagli relativi alla fusione stessa. In caso di emissione di titoli al portatore, la decisione della fusione sarà pubblicata conformemente alla legislazione lussemburghese vigente. In quel lasso di un mese, gli azionisti del Comparto interessato avranno la possibilità di richiedere, senza spese di sorta, o il riscatto delle azioni da loro detenute, o la loro conversione in azioni di un altro Comparto. Una volta scaduto il termine prefissato, le azioni degli azionisti che non ne avranno richiesto il riscatto, verranno automaticamente convertite in azioni del Comparto subentrante. Una volta deliberata la fusione di un Comparto con un altro, l'emissione di azioni di quel dato Comparto non sarà più ammessa.

L'Assemblea degli azionisti di un Comparto può decidere di conferire ad un altro organismo di investimento collettivo le proprie attività (e passività) in cambio della distribuzione delle azioni di quest'ultimo agli azionisti del Comparto interessato. La pubblicazione di tale decisione avverrà a cura della Società. Tale pubblicazione dovrà riportare alcune informazioni relative al nuovo comparto o organismo di investimento collettivo e dovrà essere effettuata un mese prima della fusione in modo tale da permettere agli azionisti di richiedere il riscatto gratuito, entro la data alla quale la transazione sarà resa effettiva. Le decisioni dell'Assemblea degli azionisti di un Comparto relative al conferimento di attività e passività di un Comparto ad un altro organismo di investimento collettivo sono soggette alle prescrizioni di legge in materia di quorum e di maggioranza applicabili alle modifiche statutarie. In caso di fusione con un fondo comune di investimento di natura contrattuale (fondo comune di investimento) o con un organismo di investimento collettivo estero, le decisioni dell'assemblea degli azionisti interessati vincoleranno esclusivamente gli azionisti che hanno votato a favore della fusione.

Purché nel pieno rispetto dell'articolo 264 della Legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali, il Consiglio di Amministrazione potrà accettare la fusione di un Comparto della Società tramite assorbimento di un altro organismo di investimento collettivo o di un comparto di un altro organismo di investimento collettivo con i Comparti della Società.

### **Articolo 32: Spese a carico della Società**

La Società sosterrà le spese di costituzione, comprese le spese di preparazione e di stampa del prospetto, le spese notarili, le spese di ammissione presso autorità amministrative e borsistiche, le spese di stampa dei certificati e qualsiasi altra spesa legata alla costituzione e al lancio della Società.

Le spese potranno essere ammortizzate su un periodo che non superi i primi 5 esercizi sociali.

La Società si fa carico di tutte le spese di gestione come previsto dall'articolo 10, sub II 4.

### **Articolo 33: Modifica degli statuti**

Il presente statuto potrà essere modificato nel momento e nel luogo stabiliti da un'Assemblea Generale degli Azionisti soggetta alle condizioni di quorum e di voto previste dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica statutaria che comporti un cambiamento dei diritti di un comparto deve essere approvata dall'Assemblea Generale degli Azionisti del comparto interessato.

### **Articolo 34: Disposizioni generali**

Per tutte le materie non regolate dal presente statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e delle leggi

modificative, nonché alla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo.

PER COPIA CONFORME DELLO STATUTO COORDINATO

Bolvaux, lì 18 aprile 2007.